

N. R.G. 9395/2015

LAVORO

951

N° 9395/15 R.G.

N° 951 CRON.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO**

assegnata a sentenza

il 24-3-16

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Laura Tomasi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G.L. **9395/2015** promossa da:
(Avv. ASTUNI)

contro:

EQUITALIA NORD SPA (Avv. CIMETTI)

Con l'intervento di

INPS (Avv. Omodei Zorini)

INAIL (Avv. Buffoni)

TERZI CHIAMATI PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti e da verbale dell'udienza del 24/3/2016.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13/8/2015, l'opponente chiedeva in giudizio EQUITALIA NORD SPA, proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500011808000, lamentando: 1) la mancata, previa notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73; 2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito presupposti; 3) la violazione delle prescrizioni della l. 212/2000; 4) la "decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alle notificazione di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi" nonché la decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99; 5) la carenza del potere dirigenziale in capo al soggetto sottoscrittore dell'atto prodromico alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito.

L'opponente chiedeva pertanto al giudice del lavoro di Milano di dichiarare nulla o annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché i prodromici avvisi di addebito e cartelle di pagamento.

Si costituiva ritualmente in giudizio EQUITALIA NORD SPA, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 415 comma 4

pagina 1 di 7

c.p.c.; il difetto di giurisdizione del Tribunale in ordine alle cartelle di pagamento 06820080016557321000, n. 06820090089724848000, n. 06820110030669713000, n. 06820110206118455000; n. 06820110419957807000, n. 06820120136762472000; 06820140089374082000; n. 06820140096354948000; n. 06820140110883972000; n. 06820150000379234000; l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo; la tardività del ricorso; il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure circa il merito della pretesa contributiva; l'assenza di vizi formali nella comunicazione di iscrizione ipotecaria; chiedendo infine la chiamata in causa di INPS e INAIL.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due Enti, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle censure formali al procedimento esecutivo, la tardività dell'opposizione e l'infondatezza della stessa.

Si costituiva altresì in giudizio l'INAIL, eccependo la litispendenza e la violazione del divieto di bis in idem in relazione alle cartelle di pagamento 06820080340996414, 0682009406653177, 06820130226953057, 06820140070661778 e 06820150078304742, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

All'udienza del 24/3/2016, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo in atti.

Preliminarmente, deve darsi atto che, all'udienza del 27/10/2015 è stata fissata nuova udienza al 15/12/2015 nel rispetto del termine di legge a comparire, di talché ogni profilo di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 comma 4 c.p.c. deve ritenersi sanato (arg. ex Cass. 2005/2015 circa la concedibilità di termine per la rinotifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. anche in caso di totale omessa notifica rilevata alla prima udienza ex art. 420 c.p.c.).

Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in ordine alle cartelle di pagamento 06820080016557321000, n. 06820090089724848000, n. 06820110030669713000, n. 06820110206118455000; n. 06820110419957807000, n. 06820120136762472000; 06820140089374082000; n. 06820140096354948000; n. 06820140110883972000; n. 06820150000379234000, poiché le stesse si riferiscono a debiti tributari, per i quali sussiste la giurisdizione della Commissione tributaria, anche in ordine alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria (Cass. N. 5286/2009).

Va, invece, respinta la censura di EQUITALIA di inammissibilità del ricorso in quanto, in tesi, concretante una opposizione a ruolo. In primo luogo, il ricorso consiste in un'opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non in un'opposizione a ruolo; in secondo luogo e in ogni caso, l'ammissibilità di questo secondo tipo di opposizione è stata espressamente riconosciuta da Cass. SU n. 19704/2015.

Venendo alle doglianze del ricorrente, va anzitutto respinta per tardività la censura sub 1) relativa alla nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per



manca la previa emissione dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73.

Si rammenta che, secondo la S.C. (v. Cass. n. 9553/2014), in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una *obbligazione contributiva*, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice del lavoro, con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.

Quanto alla tipologia dell'opposizione, ove vengano fatti valere vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva - come il precetto, il titolo esecutivo, il pignoramento - - cui è assimilabile il preavviso di iscrizione ipotecaria - e *le relative notificazioni*, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c. sottoposta, come tale, al relativo termine di decadenza di cinque (attualmente: venti) giorni dal giorno del compimento dell'atto, termine che, quando tratti di atto che deve essere portato a conoscenza dell'interessato, decorre dal momento della conoscenza legale dell'atto stesso nell'ambito del processo esecutivo (v. in tal senso Cass. N. 11646/2002, nonché, *mutatis mutandis*, Cass. N. 9246/2015).


In specie, risulta dalle stesse allegazioni dell'opponente che la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria è avvenuta in data 17/7/2015. L'opposizione è stata proposta il 13/8/2015, quando era decorso il termine di 20 giorni da detta notifica. Ne deriva la tardività della censura del ricorrente fondata sulla violazione dell'art. 50 comma 2 DPR 602/73.

E' inoltre inapplicabile, in specie, la disciplina di cui alla l. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) poiché la stessa si riferisce esplicitamente ai soli crediti tributari, mentre in specie i crediti oggetto di opposizione e sui quali il giudicante è munito di giurisdizione hanno natura previdenziale. Conseguenza che sono inconferenti - a prescindere dalla tempestività delle stesse - tutte le censure dell'opponente proposte sub 3) e fondate sulla violazione delle disposizioni della l. 212/2000.

E' poi da rigettarsi, perché del tutto inconferente, la censura sub 4) dell'opponente relativa alla "decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alle notificazioni di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi". La censura, per come articolata, con riferimento ad avvisi di accertamento, liquidazione IVA, liquidazione delle imposte, è chiaramente riferita a debiti tributari, rispetto ai quali, come detto, non sussiste la giurisdizione di questo giudice.

E' altresì infondata - a prescindere dalla tempestività - la censura sub 5) relativa alla nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento per carenza del potere dirigenziale in capo al soggetto sottoscrittore dell'atto prodromico alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito.

Anche detta censura, invero, è formulata con riferimento agli "atti esterni dell'Agenzia delle Entrate" e alle "agenzie fiscali" (p. 14-15 ricorso) e si riferisce, pertanto, ai debiti tributari, per i quali è stata esclusa la giurisdizione di questo giudice.



Quanto, invece, alla censura sub 2) relativa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento – in relazione alle sole cartelle/avvisi di addebito di natura previdenziale, sulle quali sussiste la giurisdizione del giudicante – si osserva quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte d'appello di Milano (v. sentenza n. 367/2015), l'opposizione con cui si contesta, unitamente alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, la mancata notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito presupposti, costituisce un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e, pertanto, non è soggetta al termine di decadenza di venti giorni dalla data di conoscenza dell'atto esecutivo fondato sulla cartella di pagamento in tesi invalidamente notificata.


Consegue che – in relazione alla censura di mancata notifica degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento previdenziali opposti – deve rigettarsi l'eccezione dei resistenti di tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

L'opposizione risulta, invece, essere stata proposta il 13/8/2015, ovvero entro i 40 giorni dalla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (17/7/2015) ed è pertanto da ritenersi tempestiva con riferimento alla censura di mancata notifica delle cartelle e avvisi di addebito.

In relazione alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito n. 06820070401420147000, n. 06820080001780530000, n. 06820080266736015000, n. 06820080282793673000, n. 06820080314312686000, n. 06820080336781385000, n. 06820080343683811000, n. 06820090003084129000, n. 06820090014357850000, n. 06820090132443081000, n. 06820090386886637000, n. 06820090412566967000, n. 06820090424302759000, n. 06820100005200666000, n. 0682010016455249000, n. 06820100182728063000, n. 06820100282923637000, n. 06820100468317521000, n. 06820140070661775000, n. 36820112001487385, n. 36820112002611271, n. 36820112004009208, n. 36820120000265959, dalla documentazione prodotta dall'INPS e da EQUITALIA risulta la regolare notifica all'odierna opponente.

Deve ritenersi valida l'avvenuta notifica a mezzo posta dei citati avvisi di addebito e cartelle di pagamento, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella di pagamento ex art. 26 DPR 602/1973 può legittimamente avvenire a mezzo posta, da parte del gestore della riscossione, e senza necessità di redazione della relata di notifica (v. Cass. Civ. 15948/2010; Cass. Civ. 14327/2009), orientamento che appare applicabile anche all'avviso di addebito, stante l'espressa previsione dell'art. 30 comma 4 del DL 78/2010 secondo cui "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" di identico tenore rispetto a quella dell'art. 26 dpr 702/73, interpretata dalla SC nel senso appena indicato.

Né, ad avviso del giudicante, la parte resistente era tenuta a produrre in giudizio l'originale delle cartelle/avvisi di addebito, alla luce della giurisprudenza di legittimità – che appare applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito – secondo cui non è necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Infatti, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del



destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. Cass. n. 9246/2015).

Nemmeno l'INPS o EQUITALIA erano tenuti a produrre in giudizio gli originali delle relate di notifica. In primo luogo, come già osservato, secondo la giurisprudenza di legittimità non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica della cartella, di talché la contestazione del ricorrente, svolta in relazione ad eventuali produzioni di copie di relate di notifica, non è pertinente.


In secondo luogo, anche a ritenere la censura riferita alle copie degli *avvisi di ricevimento* delle raccomandate contenenti le cartelle, si rammenta che, qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di un documento, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge ai sensi dell'art. 2719 c.c. citato, solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto (cfr. Cass. 05.05.2010, n. 10855 e di recente Trib. Roma, 342/2015). In specie, la contestazione del ricorrente circa la conformità delle copie agli originali, proprio perché svolta in via preventiva nel ricorso, ancora prima della produzione in giudizio delle copie, appare carente del necessario requisito della specificità e attiene esclusivamente all'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto. Detta contestazione non è dunque idonea, ad avviso del giudice, a introdurre un obbligo di acquisizione dell'originale degli avvisi di ricevimento, con la conseguenza che gli stessi possono essere utilizzati come prova dell'avvenuta notifica.

Data la ritenuta validità delle notifiche delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito sopra citati, è da respingersi la censura formulata in proposito dalla resistente. Conseguentemente, in relazione a dette cartelle di pagamento/avvisi di addebito, la tardività della censura relativa alla decadenza dell'ente previdenziale, ex art. 25 d.lgs. 46/99 dal potere di iscrivere a ruolo i crediti previdenziali. Detta censura, infatti, avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito sopra citati, ex art. 24 d.lgs. 46/99.

In relazione alle cartelle di pagamento n. 06820080340996414 e n. 0682009406653177, le censure del ricorrente relative alla mancata, inesistente o nulla notifica delle stesse e alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99 vanno respinte per violazione del principio del *ne bis in idem* (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 7813/2014), in quanto le medesime erano già state proposte nella causa RGL 9148/2015 e sono state decise da questo Tribunale con sentenza n. 427/2015, prodotta in atti.

Non sussiste, invece, la violazione del divieto di *ne bis in idem* denunciata dall'INAIL con riferimento alle cartelle di pagamento, 06820130226953057, 06820140070661778 e 06820150078304742, poiché le stesse non risultano essere state impugnate nella presente causa.

Considerazioni in parte diverse debbono svolgersi in relazione alle cartelle di pagamento n. 06820090289842652000 e n. 06820090357376222000, e agli avvisi



di addebito n. 36820112001121251, n. 36820112002881072, e n. 36820120000141524.

In relazione a detti titoli esecutivi, non è stata fornita dalle parti resistenti la prova dell'avvenuta notifica delle stesse, mediante produzione della pertinente documentazione (raccomandate con ricevuta di ritorno).

In difetto della prova della notifica, non può che annullarsi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500011808000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 06820090289842652000 e n. 06820090357376222000, e limitatamente agli avvisi di addebito n. 36820112001121251, n. 36820112002881072, e n. 36820120000141524.


A tale declaratoria non consegue, tuttavia, l'annullamento in sé di dette cartelle di pagamento e avvisi di addebito. In primo luogo, infatti, l'inesistenza della notifica dell'atto non comporta di per sé la nullità dell'atto stesso, posto che la notifica si pone come atto successivo, e non presupposto rispetto alla cartella/avviso.

In secondo luogo, è infondata l'eccezione del ricorrente - da considerarsi tempestiva, in relazione agli avvisi di addebito/cartelle di pagamento non ritualmente notificati illo tempore, poiché proposta entro 40 giorni dalla data di notifica dell'atto successivo costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria - circa la decadenza dell'INPS dal potere di iscrizione a ruolo, ai sensi dell' art. 25 d.lgs. 46/99, disposizione che recita: *"1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo"*.

E invero, dall'esame del preavviso di iscrizione ipotecaria, in particolare dal raffronto tra l'anno di riferimento di ciascun debito portato da ciascuna cartella di pagamento/avviso di addebito non notificato da un lato, e la numerazione di ciascuna cartella/avviso non notificato dall'altro lato - numerazione che identifica l'anno di iscrizione a ruolo - risulta che l'iscrizione a ruolo è avvenuta, per ciascuna cartella di pagamento/avviso di addebito non notificato, nello stesso anno, o nell'anno immediatamente successivo, a quello cui si riferisce il debito contributivo. Ne deriva che la prescrizione dell'art. 25 d.lgs. 46/99 è stata rispettata.

Non avendo il ricorrente svolto alcuna altra censura di merito in relazione alla non debenza dei contributi portati dalle cartelle non notificate, l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria in parte qua, a causa della mancata notifica delle cartelle/avvisi di pagamento, non può comportare altresì l'annullamento delle cartelle/avvisi non notificati.

In conclusione, va accolta la sola domanda del ricorrente di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500011808000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 06820090289842652000 e n. 06820090357376222000, e limitatamente agli avvisi di addebito n.



36820112001121251, n. 36820112002881072, e n. 36820120000141524, e il ricorso va per il resto rigettato.

Attesa la reciproca, parziale soccombenza, si compensano integralmente tra le spese processuali tra tutte le parti in causa.


P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:

1. Dichiaro il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento
06820080016557321000, n. 06820090089724848000, n.
06820110030669713000, n. 06820110206118455000; n.
06820110419957807000, n. 06820120136762472000;
06820140089374082000; n. 06820140096354948000; n.
06820140110883972000; n. 06820150000379234000;
 2. Annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500011808000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 06820090289842652000 e n. 06820090357376222000, e limitatamente agli avvisi di addebito n. 36820112001121251, n. 36820112002881072, e n. 36820120000141524;
 3. rigetta nel resto l'opposizione;
 4. Compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali;
- Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 24/03/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott. Laura Tomasi)



Deposito nella cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 18 APR. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppa ALGOZZINI

